

COMUNE DI CALATABIANO**Provincia di Catania****DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 05 DEL 21/04/2011**

In esecuzione della presente deliberazione sono stati

Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

OGGETTO: Criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno, del mese di aprile, alle ore 19,35 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Consiglieri Comunali		Pres/Ass	Consiglieri Comunali		Pres/Ass
Pappalardo Giuseppe		X	Messina Rosaria Filippa		X
Zappulla Nicola		X	Limina Natala		X
Moschella Antonino		X	Brunetto Maria		X
Prestipino Rosario		X	Buda Giuseppe		X
Prestandrea Augusto		X	Ponturo Vincenzo Massimiliano		X
Formica Antonino		X	Di Bella Mario		X
Spinella Salvatore		X			
Fasano Grazia		X			
Sorbello Rosario		X			
Assegnati n. 15	In carica n. 15		Assenti n. 0	Presenti n. 15	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Prestandrea Augusto, Ponturo Vincenzo Massimiliano e Formica Antonino.

IL CONSIGLIO COMUNALE**VISTA** la proposta di deliberazione entro riportata;**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto.

Sul punto intervengono:

- il Consigliere Brunetto M., la quale dà lettura di una nota a firma del Gruppo “Sempre Calatabiano” che si allega in uno al presente verbale.
- Il Sindaco, il quale evidenzia che il consigliere comunale ha diritto di accesso agli atti e di ottenerne copia ed, a tal fine, di recarsi presso i competenti uffici, anziché di sindacare il mancato invio di atti.

L'intervenuto ricorda che la sera in cui si è tenuta la riunione sull'argomento in oggetto con i consiglieri tutti i punti sono stati condivisi dagli stessi tranne che dal consigliere Brunetto. Informa che i dati di riferimento sono stati inoltrati al competente ufficio, il quale ha formulato certe contestazioni del tutto infondate, puntualmente poi riscontrate dal Responsabile di area. Ritiene, pertanto, il proposto regolamento pienamente legittimo. Specifica che quest'ultimo prevede una zona programmata, che si caratterizza per la presenza di criticità, relativamente alla quale sono stati previsti dei requisiti (tra i quali la distanza) per un servizio ancora più qualificato nei confronti degli utenti ma non certamente divieti né limitazioni. Evidenzia che, in tale zona, l'avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione a differenza di altri siti in cui è sufficiente la S.C.I.A..

Conclude, infine, affermando che il lasso di tempo richiesto dall'iter procedimentale intercorso non ha consentito l'invio della e-mail al consigliere prima intervenuto.

- Il Consigliere Brunetto M., la quale sottolinea che il Sindaco è solo un ospite del Consiglio Comunale.
- Il Sindaco, il quale precisa di non essere un ospite ma un soggetto obbligato a presenziare alle riunioni consiliari.
- Il Consigliere Brunetto, la quale afferma che il consiglio comunale è organo sovrano e che ogni consigliere ha diritto di parlare. Asserisce di conoscere bene il ruolo e le mansioni proprie ed invita il Sindaco a non offendere l'intelligenza e la professionalità di ogni singolo consigliere. Specifica che il consigliere Brunetto non farfuglia e non dice falsità. Rammenta che, non conoscendo la bozza di regolamento, essendo, in quella riunione tenutasi con i consiglieri, unica copia quella del Sindaco e dell'Assessore, il Sindaco promise di inviarle una e-mail, che non le è stata mai effettivamente trasmessa.

L'intervenuta evidenzia che la vigente normativa non prevede più distanze minime e che anche la previsione del punteggio è limitativa. Rappresenta, inoltre, che bisogna parlare di standard non di requisiti trattandosi di servizi aggiuntivi e migliorativi.

- Il Consigliere Ponturo V. M., il quale si chiede, in riferimento al punto 4 della nota del Responsabile di area, che senso abbia il regolamento.
- Il Sindaco, il quale ribadisce che la zona programmata presenta delle criticità, per esempio relativamente al parcheggio, e che si vuole evitare la concentrazione in una per così dire “sottozona” di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- Il Capogruppo “Sempre Calatabiano”, Messina R. F., la quale invita il Sindaco a non utilizzare espressioni offensive nei confronti dei consiglieri.

A tal punto, visto il clima creatosi, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori, all'appello nominale, risultano presenti 14 (quattordici) consiglieri. Assente Limina Natala.

Il Gruppo di minoranza “Sempre Calatabiano” chiede il rinvio della proposta in argomento.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti detta proposta di rinvio.

Con 08 (otto) voti contrari (Prestandrea A., Pappalardo G., Zappulla N., Sorbello R., Spinella S., Formica A., Fasano G., Prestipino R.) e 06 (sei) voti favorevoli (Brunetto M., Buda G., Di Bella M., Messina R., Ponturo V. M., Moschella A.) su 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

DELIBERA

di non approvare il rinvio ad altra seduta della proposta in argomento avanzato dal Gruppo di opposizione "Sempre Calatabiano".

A tal punto, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti gli emendamenti secondo l'ordine cronologico di arrivo:

- EMENDAMENTO PROT. N. 5724 DEL 20.04.2011, presentato dal Gruppo di opposizione "Sempre Calatabiano"

Con 08 (otto) voti contrari (Prestandrea A., Pappalardo G., Zappulla N., Sorbello R., Spinella S., Formica A., Fasano G., Prestipino R.), 05 (cinque) voti favorevoli (Brunetto M., Buda G., Di Bella M., Messina R., Ponturo V. M.) e 01 (uno) astenuto (Moschella A.) su 14 (quattordici) consiglieri presenti e 13 (tredici) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

DELIBERA

di non approvare l'emendamento prot. n. 5724 del 20.04.2011 presentato dal Gruppo di opposizione "Sempre Calatabiano";

- EMENDAMENTO PROT. N. 5761 DEL 20.04.2011, presentato dal Consigliere Prestipino Rosario

Il Consigliere Ponturo V.M. rileva che l'emendamento posto in votazione è stato presentato e protocollato in orario di chiusura degli uffici comunali.

Il Sindaco assicura lo stesso trattamento ove sussista la necessità di presentare, entro i termini regolamentari, emendamenti.

Il Consigliere Ponturo V.M. puntualizza, pertanto, che tale precedente va rispettato anche per il futuro.

Con 08 (otto) voti favorevoli (Prestandrea A., Pappalardo G., Zappulla N., Sorbello R., Spinella S., Formica A., Fasano G., Prestipino R.) e 05 (cinque) voti contrari (Brunetto M., Buda G., Di Bella M., Messina R., Ponturo V. M.), 01 (uno) astenuto (Moschella A.) su 14 (quattordici) consiglieri presenti e 13 (tredici) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

DELIBERA

di approvare l'emendamento prot. n. 5761 del 20.04.2011 presentato dal Consigliere Prestipino Rosario.

Di seguito, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta come emendata.

Il Consigliere Moschella A. dà lettura di una propria dichiarazione di voto, che viene allegata in uno al presente verbale.

Con 08 (otto) voti favorevoli (Prestandrea A., Pappalardo G., Zappulla N., Sorbello R., Spinella S., Formica A., Fasano G., Prestipino R.) e 06 contrari (Brunetto M., Buda G., Di

Bella M., Messina R., Ponturo V. M., Moschella A.) su 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA


4. di approvare la proposta in oggetto come emendata.

COMUNE DI CALATABIANO


(Prov. di Catania)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 12/04/11;

Proponente:



Redigente: Ufficio Commercio



OGGETTO: CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

PREMESSA

Nell'ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare dopo il recepimento della c.d. "Direttiva Servizi Bolkestein", si palesa un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, che, superando l'originaria impostazione della pianificazione numerica, si apra a nuovi obiettivi di "utilità sociale" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia comunale. Le scelte effettuate a livello locale circa la localizzazione dei pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio. Per tali finalità la definizione degli allegati criteri per la somministrazione di alimenti e bevande vuole, da un lato, tener conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, per evitare l'insorgenza di conflitti d'interesse con implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità della vita, vanificando l'importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici esercizi sono chiamati a svolgere, nel rispetto dei principi di tutela e del vivere civile; dall'altro, cerca di evitare l'effetto che una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite induca ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai requisiti di "salvaguardia e riqualificazione della rete". La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, rappresentano quindi gli obiettivi e le finalità dei criteri suddetti;

Visto il Decreto Legislativo n. 59/2010, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Vista la Circolare n. 3635/C del Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - Circolare esplicativa";

Visto l'art. 19 della legge n. 241/90 e ss. mm. d ii.;

Vista la legge n. 287/91;

Visto l'art. 3 c.1 lett.d), del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 che dispone "..... le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizione: il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale";

Vista la sentenza del Tar Lombardia del 12 novembre 2007, Sezione IV, n. 6259;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato 10 febbraio 2009, Sezione V, n. 2808;

Dato che, con le predette sentenze, è stato affermato il principio che la programmazione basata sulla indicazione di un numero di esercizi correlato al numero di abitanti non sia ammissibile, così come pianificazioni della rete basate esclusivamente su aspetti economici non possono costituire il fondamento della programmazione comunale;

Vista la circolare n. 04 del 06/10/2010 dell'Assessorato delle Attività Produttive, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel

mercato interno (GURI N. 94 del 23.4.2010 – Suppl. Ordinario n. 75). Prime direttive operative in materia di attività commerciali”;

Atteso che l'ufficio preposto ha redatto bozza di programmazione che l'amministrazione comunale, con nota sindacale prot. n. 3098/2001, accoglie con modifiche;

Vista la nota prot. n.3207/200, indirizzata al responsabile area amministrativa, con la quale il responsabile del procedimento della menzionata bozza di programmazione ha effettuato dei rilievi di carattere normativo nel merito delle modifiche apportate;

Vista la nota di riscontro del responsabile dell'Area Amministrativa prot. n. 4285/2011;

Dato atto della sussistenza delle condizioni di fatto per procedere all'adozione dei “Nuovi criteri di programmazione comunali per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

PROPONE

- 1) **Approvare** i “Nuovi criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” nelle risultanze di cui alla allegata programmazione composta da pagine 11 e n° 17 (diciassette) articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) **Abrogare** i vigenti parametri numerici e le condizioni per il rilascio e/o diniego delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalla data di efficacia del presente provvedimento.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li

11/04/2019



[Handwritten signature]

2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Calatabiano li

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(art. 64 Dlgs. N° 50/2010 ed art 19. Legge n° 241/90 e ss. mm. ed ii.)

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

- PRINCIPI GENERALI -

ARTICOLO 1	
(Oggetto)	4
ARTICOLO 2	
(Riferimenti normativi).....	4.
ARTICOLO 3	
(Condizioni di rilascio autorizzazione).....	5
ARTICOLO 4	
(Segnalazione Certificata Inizio Attività).....	5
ARTICOLO 5	
(Trasferimento di sede)	5 e 6
ARTICOLO 6	
(Trsferimento titolarità – gestione - subingresso)....	6

- AVVIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE -

ARTICOLO 7	
(Ampliamento o riduzione di superficie).....	6
ARTICOLO 8	
(Requisiti di onorabilità).....	6 e 7
ARTICOLO 9	
(Requisiti Professionali).....	7
ARTICOLO 10	
(Requisiti oggettivi).....	7 e 8
ARTICOLO 11	
(Requisiti e criteri qualitativi).....	8
ARTICOLO 12	
(Domanda di rilascio).....	8 e 9
ARTICOLO 13	
(Autorizzazioni temporanee).....	9
ARTICOLO 14	
(Obblighi dell'esercente)	9 e 10

- SISTEMA SANZIONATORIO -

ARTICOLO 15	
(Sanzioni).....	10
ARTICOLO 16	
(Revoca).....	10

- DISPOSIZIONI FINALI -

ARTICOLO 17	
(Disposizione finale).....	11

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Obiettivi dell'Amministrazione comunale :

- garantire la sostenibilità sociale e/o ambientale, tenendo sotto controllo le evidenti conseguenze negative (traffico, inquinamento ambientale, sicurezza, ecc.) e positive (relazioni sociali con il luogo e i suoi abitanti);
- migliorare il livello di servizio al consumatore e stimolare la giusta concorrenza tra le imprese.

Il Piano Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande è lo strumento di programmazione territoriale previsto dall' art. 64 del **D.Lgs. n. 59/2010** che disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare, dopo il recepimento della c.d. **Direttiva Servizi Bolkestein**, si palesa un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'originaria impostazione della pianificazione numerica, si apra a nuovi obiettivi di "*utilità sociale*" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia comunale. Le scelte effettuate a livello locale circa la localizzazione dei pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio. Per tali finalità la definizione dei seguenti criteri per la somministrazione di alimenti e bevande vuole da un lato tener conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, per evitare l'insorgenza di conflitti d'interesse con implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità della vita, vanificando l'importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici esercizi sono chiamati a svolgere, nel rispetto dei principi di tutela e del vivere civile; dall'altro cerca, di evitare l'effetto che una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite induca ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai requisiti di "salvaguardia e riqualificazione della rete". La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, rappresentano quindi gli obiettivi e le finalità dei criteri qui definiti. Dall'analisi della realtà attuale, si individua il centro urbano detto "Zona P" che si differenzia nettamente in termini di accessibilità, concorrenzialità e sostenibilità e che, per tale motivazione, richiede una programmazione differente rispetto alle restanti parti del territorio comunale, come evidenziato nell'allegata planimetria.

IDENTIFICAZIONE RETE SISTEMA TERRITORIALE (ZONA SOGGETTA A PROGRAMMAZIONE)

L'ambito comprende parte del centro urbano, perimetrato in modo da includere il centro storico del paese e le espansioni poste nelle immediate vicinanze, come evidenziato nella cartina allegata.

Questa è l'area che contiene maggiori elementi di complessità e criticità in quanto, sotto il profilo storico, funzionale e relazionale, costituisce il punto di riferimento dell'intero territorio comunale. Al suo interno sono riconoscibili temi progettuali diversi che vanno dal sistema stradale, alla presenza di servizi diversificati e al consistente patrimonio storico. Essa quindi è caratterizzata da una forte attrattiva sia per la popolazione residente che per quella fluttuante soprattutto nel periodo estivo. D'altro canto, come evidenziato nella cartina allegata, tale area si contraddistingue per una

concentrazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La rete esistente nel comune di Calatabiano è costituita da 15 pubblici esercizi nell'ambito dei quali si assiste a una diversificazione di offerta, di cui oltre il 60% si concentrano in tale zona.

Considerando la sostenibilità di tale area, valutata in termini di estensione territoriale ed esercizi presenti, nonché l'accessibilità della stessa, emerge come questa zona poco sopporti un incremento incondizionato di nuove attività. La scarsa disponibilità di parcheggi, il sostenuto traffico veicolare determinato principalmente dagli utenti fruitori dei servizi che si concentrano in essa e soprattutto la presenza di numerosi alloggi residenziali che necessitano di un contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale determinano disturbo alla quiete pubblica e una bassa sostenibilità di vita.

A tali criticità si aggiunge anche la ridotta ricettività turistica dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, che si manifesta in una carenza di apertura invernale degli stessi a causa della mancanza di strumenti volti a favorire la comunicazione e l'accoglienza degli stranieri. Gli intenti quindi dell'Amministrazione di promuovere e favorire il turismo valorizzando le ricchezze presenti in questa zona poco si integrano con questa situazione.

Da qui ne deriva la necessità di definire dei criteri che permettano di qualificare le nuove aperture e di adeguarle a quelle che sono le criticità del contesto in cui si inseriscono.

Per le predette considerazioni e dall'analisi attuale sul nostro territorio si individua un'unica Zona comprendente il centro storico e le vie adiacenti (vedi planimetria allegata), denominata Area Programmata "P" che comprende:

- Piazza Vittorio Emanuele;
 - Piazza del Mercato;
 - Piazza Dante Alighieri;
 - Piazza Armando Diaz;
 - Piazza Piano Torre;
 - Piazza Manganelli;
 - Piazza Gesù e Maria;
 - Via Umberto sino all'incrocio con via G. Macherione;
 - Via Garibaldi sino all'incrocio con via Trifilò;
 - Via Alcantara sino all'incrocio con la via Pirato;
 - Via Duomo, Via XX Settembre e via Tommaso Romano,
 - Via Torrente Santa Beatrice sino all'incrocio con la via Marconi;
 - Via Marconi sino all'incrocio con la Via Torrente Santa Beatrice;
- Via Artale Alagona, Via Bandiera, Via Solferino, Via Cruyllas, Via Ruggero Normanno, Via Mazzini, Via Ignazio II, Via Ruggero di Lauria, Via Savoia, Via Pagano, Via Papino, Via Cavour, Via Ragonese, Via P. Ruffo, Via Palano, Via Barbagallo.

Territorio comunale non sottoposto a programmazione

L'ambito comprende le frazioni comunali di Pasteria – Lapide, Ponte Borea, il litorale della spiaggia di San Marco e le altre vie comunali escluse dalla programmazione. Queste aree non presentano forti criticità né in termini di concorrenzialità né in termini di accessibilità. La sostenibilità di tale territorio è data dalla bassa concentrazione di attività e dalla non elevata presenza di popolazione residente, aspetto che, nelle aree più distanti dal centro urbano, diventa

critico: l'assenza di pubblici esercizi determina per alcuni aspetti un degrado del territorio in quanto essi fungono da elementi di aggregazione e di vitalità. Per salvaguardare l'utilità sociale e l'intero sistema dell'economia comunale, si intende favorire l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande liberalizzando in tali aree le nuove aperture e i trasferimenti di sede.

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 **(Oggetto)**

1) Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione individua la parte del proprio territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto nei successivi articoli.

ARTICOLO 2 **(Riferimenti normativi)**

Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono costituiti da:

- Legge n. 287/1991;
- artt. 64, 71 e 84, co. 1, D.Lgs n. 59/2010 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010;
- art. 19 e 20 L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e ss. mm. ed ii. relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e ss. mm. ed ii.;
- D.M. 564/92 e 534/94 inerenti la sorvegliabilità dei locali;
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- Circolare Regione Sicilia n. 4 del 06.10.2010, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (GURI n. 94 del 23-4-2010 – Suppl. Ordonario n. 75). Prime direttive operative in materia di attività commerciali(GURS n. 46 del 22.10.2010)".

ARTICOLO 3 **(Condizioni di rilascio Autorizzazione)**

- 1) L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona comunale programmata (zona "P") è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente.
- 2) L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet non è soggetta alle stesse condizioni di Zona ma è soggetta a SCIA. Tale titolo non è, in alcun caso, trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con il centro, il complesso o l'edificio.
- 3) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in

via telematica, alla Prefettura di Catania e all' INPS di Catania.

ARTICOLO 4 ***(Segnalazione Certificata Inizio Attività)***

1) L' apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla L. n. 287/91, in zona non oggetto di programmazione comunale, è soggetta a SCIA (immediata).

Sono, altresì, esclusi dalla programmazione e soggetti a SCIA immediata coloro che intendono somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettere a),b),c),d),e),f),g) e h) L. 287/91, come sostituito dal comma 7 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Per la suddetta lettera e) si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, quale disciplina speciale, anche nel caso in cui l'associazione o circolo ricada in zona comunale soggetta a programmazione (aderente adSCIA ad efficacia immediata, non aderente soggetta ad rilascio autorizzazione).

ARTICOLO 5 ***(Trasferimento di sede)***

- 1) Il trasferimento di sede di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona non programmata è soggetto ad apertura immediata (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii..
- 2) Il trasferimento di sede in Zona "P" (zona programmata) del territorio comunale di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione.

ARTICOLO 6 ***(Trasferimento titolarità – gestione - subingresso)***

- 1) È soggetto a SCIA il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività, fermo restando il possesso dei presupposti e dei requisiti per l'accesso all'attività.
- 2) E' consentito l'avvio immediato nel caso che il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti. In assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi altro impedimento l'attività deve essere ripresa entro dodici mesi dall'acquisto, stante che la normativa vigente dispone di non determinare soluzioni di continuità nella gestione di esercizio di cui al predetto comma 1(cfr. art. 64, co,4 d.lgs. 59/10).
- 3) In caso di subingresso per causa di morte il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisizione al diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione.

In materia di subingresso, l'avente causa che è legittimato ad esercitare l'attività può subtrasferirla a

condizione che tale possibilità sia stata prevista nel titolo di vendita dal suo dante causa.

ARTICOLO 7

(Ampliamento o riduzione di superfie)

Sono soggetti a SCIA :

- Ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica, igienico sanitaria, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché della sorvegliabilità dei locali interessati.
- La sospensione temporanea dell'esercizio di somministrazione.
- La cessazione dell'esercizio di somministrazione.

AVVIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 8

(Requisiti di onorabilità)

1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 9
(Requisiti Professionali)

1) L'esercizio di un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuato nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dalla iscrizione al Registro delle Imprese della C.I.A.A.;

c) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio prevista dall'art. 2 della L. n. 287/91 abrogato dall'art. 71, co. 7, e dall'85, co. 5, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale;

d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

ARTICOLO 10
(Requisiti oggettivi)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti, e a quelle in materia di sorvegliabilità, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 11
Requisiti e criteri qualitativi

Per ottenere il rilascio delle nuove autorizzazioni e il trasferimento di sede delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande nella sola zona programmata "P", si deve ottenere un punteggio minimo pari a una somma di 40 punti, realizzata da un punteggio minimo obbligatorio da ottenere per ogni sistema di requisito, come di seguito :

- **Sistema - Requisiti Urbanistici : punteggio da conseguire obbligatorio minimo.... pari a 10**
- **Sistema - Requisiti Strutturali : punteggio da conseguire obbligatorio minimo... pari a 10**
- **Sistema - Requisiti Gestionali : punteggio da conseguire obbligatorio minimo... pari a 10**
- **Sistema - Requisiti Soggettivi : punteggio da conseguire obbligatorio minimo.... pari a 10**

Queste le tabelle finalizzate ad individuare la sussistenza ed il livello dei requisiti per ogni sistema:

Sistema - Requisiti Urbanistici

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a metri 100 misurati sul percorso pedonale più breve. | PUNTEGGIO 10 |
| 2) Disponibilità di parcheggio privato per i clienti di superficie equivalente alla superficie di somministrazione posto non oltre metri 50, misurati sul percorso pedonale più breve. | PUNTEGGIO 10 |
| 3) Apertura su aree pubbliche non servite. | PUNTEGGIO 10 |
| 4) Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande misurati sul percorso pedonale più breve oltre i 50 metri. | PUNTEGGIO 10 |

Sistema - Requisiti Strutturali

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Dotazione di una superficie di somministrazione di minimo 30 mq. , con una superficie aggiuntiva minima di 1/5 dedicata ai locali di conservazione e preparazione fino a 15 mq., oltre i quali il requisito si intende sempre raggiunto. | PUNTEGGIO 5 |
| 2. Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili e per infanti (es. seggiolini, fasciatoio, etc.). | PUNTEGGIO 5 |
| 3. Disponibilità di spazi privati esterni destinati alla somministrazione. | PUNTEGGIO 5 |
| 4. Presenza di spazi dedicati all'intrattenimento dei bambini. | PUNTEGGIO 5 |
| 5. Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione | |

del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche a risparmio.

PUNTEGGIO 5

Sistema – Requisiti Gestionali

1. Presenza nel menù di almeno 4 piatti tipici locali, per bar e paninoteche impiego di 5 prodotti tipici di produzione locale.

PUNTEGGIO 5

2. Pubblicizzazione delle iniziative comunali di promozione turistica e di valorizzazione della cultura locale.

PUNTEGGIO 5

3. Apertura per almeno 300 giorni/anno.

PUNTEGGIO 5

4. Apertura settimanale di almeno 50 ore.

PUNTEGGIO 5

5. Presenza di menù oltre che in italiano, in dialetto e/o in inglese e/o francese, tedesco e in italiano oltre al dialetto.

PUNTEGGIO 5

Sistema – Requisiti Soggettivi

1. Titolo specifico di studio da parte del richiedente relativo all'ambito turistico alberghiero.

PUNTEGGIO 5

2. Dimostrata esperienza per almeno tre anni negli ultimi cinque nel settore della somministrazione da parte dei soci o dei dipendenti.

PUNTEGGIO 5

3) Titoli professionali specifici del personale preposto al servizio acquisiti attraverso corsi professionalizzanti nel settore alimentare e turistico promossi da associazioni di categoria.

PUNTEGGIO 10

4) Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente o del personale addetto al servizio di somministrazione certificata attraverso diploma o titolo di studio (diploma o attestato frequenza e di idoneità a corsi specifici) o attestato attraverso atto sostitutivo di notorietà.

PUNTEGGIO 10

I requisiti per ogni sistema debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita documentazione rilasciata da professionisti abilitati da parte del richiedente.

ARTICOLO 12 **(Domanda di rilascio)**

1) Sono soggette a preventiva autorizzazione le seguenti iniziative inerenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- apertura di esercizio in zona programmata;
- trasferimento di sede in zona programmata;

2) La domanda deve contenere i requisiti essenziali per il rilascio dell'autorizzazione e precisamente:

- titolo di abilitazione professionale per attività di S.A.B.;
- regolarità della posizione del richiedente agli effetti delle normative antimafia, requisiti di onorabilità, nonché requisiti minimi qualitativi;
- osservanza delle leggi e dei regolamenti locali in materia urbanistica, di edilizia, di viabilità, polizia urbana, igienico-sanitaria, della destinazione d'uso, agibilità, della sorvegliabilità dei locali, nonché sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzioni incendi ove previsto.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

- Planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- certificato o autocertificazione di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o relativa istanza inoltrata o da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
- documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente;
- SCIA sanitaria a mezzo allegato 1 richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

ARTICOLO 13 **(Attività temporanee o stagionali)**

1) in funzione della collocazione di zona nel rispetto della presente programmazione:

a) in occasione di avvenimenti e manifestazioni possono essere avviate a mezzo SCIA ovvero autorizzate attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanee valide solo per il periodo di durata dell'evento in osservanza delle seguenti prescrizioni:

- abilitazione professionale;
- consenso da parte del soggetto che organizza l'evento;
- divieto di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
- rispetto delle norme igienico sanitarie.

La medesima disciplina si applica alle attività stagionali, fermo restando che, per stagione, si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

ARTICOLO 14 **(Obblighi dell'esercente)**

1) I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.

2) E' obbligatoria l'esposizione, in luogo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:

- dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della segnalazione certificata di inizio di attività, (scia) sostitutiva dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 180 del R.D. 635/40;
- della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176 e 186 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell'art. 180 del medesimo R.D. 635/40.

3) E', altresì, obbligatorio:

- che tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande si dotino di appositi contenitori gettacarta, da allocare nella misura di almeno due all'interno del locale. Qualora l'attività venga esercitata anche all'esterno, almeno altri due contenitori dovranno essere allocati nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande;
- astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art. 181 del R.D. n. 635/40;
- tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 185 del R.D. n. 635/40;
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'art. 187 del R.D. 635/40 e salvi i casi di cui all' art. 689 c.p. ;
- inviare al Comune una dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- non effettuare giochi senza la tabella giochi proibiti, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

4) I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

5) Per gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi si rimanda a quanto previsto nella relativa determina sindacale.

- SISTEMA SANZIONATORIO -

ARTICOLO 15 **(Sanzioni)**

1) A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione ovvero senza aver presentato la SCIA ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a € 15.000 e la chiusura dell'esercizio (art. 64, comma 9, D.Lgs. 59/10). Vengono, altresì, sanzionate, in base alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, le seguenti violazioni:

a) la violazione dell'art. 12, dei presenti criteri ovvero il mancato invio al Comune della dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti qualitativi che garantiscono il raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'art. 11 è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;

- b) la violazione dell'art. 11, ovvero la modifica dei requisiti qualitativi in possesso, nel rispetto del punteggio minimo richiesto, in assenza della comunicazione preventiva e dell'assenso espresso dal Comune, è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;
- c) la violazione dell'art. 11 ovvero la perdita dei requisiti preferenziali qualitativi minimi dichiarati è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;
- d) la violazione dell'art. 8 comma 1 e 2 ovvero il mancato invio al Comune della dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti di onorabilità è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

ARTICOLO 16
(Revoca)

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

- 1) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti obbligatori prescritti dagli artt. 8, 9, 10 e 11;
- 2) il titolare, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti qualitativi minimi previsti dall'art. 11, non si adegui al loro ripristino entro il termine prescritto.


- DISPOSIZIONI FINALI -

ARTICOLO 17
(Disposizione finale)

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente PROGRAMMAZIONE, si rinvia alle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania



On.le Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “ Criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande”

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all’esame di questo organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

ESPRIME

All’unanimità **parere favorevole.**

Calatabiano 12/04/2011

Il Collegio

GIORDANO Rag. Roberto

PAPARO Dott. Salvatore

PANEBIANCO Dott. Salvatore

Protocollo nr.: 0005724
del 20/04/11
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al responsabile Area Amministrativa

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 12.04.2011 " criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

I sottoscritti Consiglieri Comunali esaminata la proposta di deliberazione in epigrafe, propongono di emendare l'art. 11 come segue:

Art. 11

Standard qualitativi

1. Per ottenere il rilascio delle nuove autorizzazioni e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola zona programmata "P" fermo restando i requisiti previsti agli artt. 8,9, e 10 si deve raggiungere un punteggio minimo pari a punti 20 (venti), secondo i sotto elencati standard qualitativi:


STANDARD	PUNTI
a) Disponibilità di parcheggio privato per i clienti di superficie non inferiore Al 50% della superficie di somministrazione, posto non oltre 200 metri misurati sul percorso pedonale più breve.....	10
b) apertura su aree pubbliche non servite.....	10
c) disponibilità di spazi privati esterni destinati alla somministrazione.....	10
d) dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù Braille) e per infanti (es. seggioloni, fasciatoio, etc.).....	10

- e) presenza di spazi ed attrezzature ludiche dedicati all'intrattenimento dei bambini.....5
- f) locale dotato di sala per fumatori.....5
- g) insonorizzazione del locale certificata da tecnico abilitato.....5
- h) locale predisposto di sistemi a risparmio energetico certificati da tecnico abilitato....5
- i) ricorso a fonti energetiche alternative certificate da tecnico abilitato5
- j) risparmio idrico (riduttore di flusso ai rubinetti).....5
- k) installazione di dispositivi di sicurezza (sistemi di videosorveglianza).....5
- l) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del titolare o di un addetto al servizio certificata da apposita documentazione attestante l' idoneità a corsi specifici o attestato attraverso atto sostitutivo di notorietà.....5
- m) presenza di menù e listino prezzi in almeno quattro lingue della CE oltre all'italiano e al dialetto.....5
- n) presenza nel menù di almeno il 30% di prodotti tradizionali regionali e impiego di piatti tipici o produzioni locali in quantità pari al 20% degli alimenti offerti e presenza di menù per bambini.....5
- o) locale dotato di bacheca al fine di pubblicizzare le iniziative locali di promozione turistica e di valorizzazione delle tradizioni storiche.....5


Calatabiano 20.04.2011


I Consiglieri Comunali

Maria Brunetto  _____

Giuseppe Buda  _____

Rosaria Messina  _____

Vincenzo Ponturo  _____

Mario Di Bella  _____

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Calatabiano li 20/04/11




AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 4, LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/00, SI CONFERISCE LA FUNZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, DR. S. SPARTÀ, ASSENTE.

Calatabiano li 20/04/11



IL SINDACO



2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Calatabiano li

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

On.le Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Parere sull'emendamento alla proposta di deliberazione "Criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTO l'emendamento alla proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale prot. n. 5724 del 20/04/2011 e sottoposta all'esame di questo organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area interessata;

ESPRIME

All'unanimità **parere favorevole**

Calatabiano 20.04.2011

Il Collegio

Protocollo nr.: 0005779
del 21/04/11
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



20110005779

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Pardo', with a second, less legible signature below it.

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n° 5761 del 20/04/2011

Al Presidente del Consiglio Comunale di Calatabiano

OGGETTO : emendamento, ai sensi dell'art.21 del Regolamento Comunale sul Funzionamento del Consiglio Comunale, alla proposta di deliberazione per l'approvazione di " Criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande".

Il sottoscritto Consigliere Comunale chiede che in fase di approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, venga inserita nella zona soggetta a programmazione denominata "P" anche la piazza Sac. Dominici della frazione di Pasteria.

Calatabiano 20.04.2011

Il Consigliere Comunale



1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Calatabiano li 20/04/11

AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 4, LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/00, SI CONFERISCE LA FUNZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, DR. S. SPARTÀ, ASSENTE.

IL SINDACO

Calatabiano li 20/04/11

2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Calatabiano li

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

On.le Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Parere sull'emendamento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, alla proposta di deliberazione per l'approvazione di "Criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazione di alimenti e bevande".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- **VISTO l'emendamento alla proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale prot. n. 5761 del 20/04/2011 e sottoposta all'esame di questo organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;**

ESPRIME

All'unanimità parere favorevole all'emendamento in oggetto.

Calatabiano 21.04.2011


**Protocollo nr.: 0005780
del 21/04/11
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:**



20110005780

Il Collegio

Three handwritten signatures in black ink, representing the members of the auditing body (Il Collegio).



Il Gruppo "sempre Calatabiano" in ordine al punto 3 dell'ordine del giorno " criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande",

premette quanto segue:

ai sottoscritti non è mai pervenuta la bozza di cui sopra e tutti gli atti connessi citati in premessa al fine di poterla analizzare a priori e apportare eventuali suggerimenti e modifiche riconducibili alle norme di riferimento e al buon senso per condividerlo insieme agli altri Consiglieri. Diversamente nell'incontro tenutosi il 15 febbraio 2011 presso la ex sala combattenti, alla quale erano presenti l'assessore al ramo Spinella, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e alcuni Consiglieri, il Consigliere Brunetto ebbe a dire che non era nelle condizioni di poter apportare il proprio contributo alla bozza, in quanto, anche se in quella sede illustrata sommariamente, avrebbe gradito averne copia per attenzionarla insieme al proprio gruppo prima di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni. Alla richiesta di poterla prontamente ricevere, il Sindaco e l'assessore Spinella assunsero l'impegno di farla pervenire tramite l'indirizzo di posta elettronica che in quella sede il Consigliere Brunetto scrisse nella parte posteriore dell'unica bozza in mano al Sindaco.

Il 15 aprile 2011, a distanza di due mesi, i sottoscritti si vedono recapitare la convocazione del Consiglio Comunale senza che, come aveva assicurato il Sindaco, la bozza fosse recapitata all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere Brunetto. Questo comportamento affatto trasparente ha posto gli scriventi nelle condizioni di non poter esprimere democraticamente le proprie valutazioni.

Quando il Sindaco dice di aver raccolto i suggerimenti dei Consiglieri Comunali, mente. Questa opportunità è stata negata ai sottoscritti, probabilmente, il nostro contributo per qualcuno non è oculato, civile e/o necessario.

Alla luce di quanto premesso, nonostante i tempi ristretti, i sottoscritti hanno voluto contribuire a regolamentare "i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande". L'emendamento questa sera sottoposto all'approvazione di questo civico consesso, scaturisce da un'attenta analisi delle norme di riferimento vigenti del territorio e a tutela dei diritti del cittadino consumatore.

Per quanto attiene specificamente alla proposta di Regolamento de quo, si osserva quanto appresso:

La legge 4 agosto 2006, n. 248 (detta legge Bersani) contenente le nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori ha operato nel settore delle politiche di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, un passaggio decisivo per la promozione della liberalizzazione della cultura della concorrenza in Italia. In particolare, il Titolo I della legge ha eliminato ben 14 restrizioni alla concorrenza, ponendo al centro delle politiche il consumatore e l'interesse generale. Si realizza anche un concreto aiuto alle nuove

generazioni abbattendo le barriere per l'accesso al mercato e le tutele corporative, stimolando i talenti e la meritocrazia.

Come dice Pieluigi Bersani "serve un'Italia che sta con chi bussa alla porta, che fa posto ai giovani, che è vicina al cittadino-consumatore nella vita di tutti i giorni, che elimina ingiustificate vessazioni. Un'Italia delle occasioni colte e dell'equità. Più tutele per il cittadino-consumatore, più trasparenza, ingresso libero a mestieri e professioni, semplificazione dell'attività imprenditoriale e dei rapporti tra imprese e burocrazia".

Questo è lo spirito della legge ovvero rendere più facile gestire esercizi commerciali, con più concorrenza nel mercato e condizioni di pari opportunità tra i commercianti, abolire l'obbligo di osservare una distanza minima tra un esercizio e l'altro, etc...

Nonostante tutta questa rivoluzione operata dalla legge 248/2006 che riprende principi sanciti dalla Costituzione Italiana (art. 117, comma 2°, lettere e) ed m), e dell'Unione Europea attraverso la direttiva 2006/123/CE, questa amministrazione pone in essere strumenti e limitazioni fortemente restrittivi e in netto contrasto con lo spirito di liberalizzazione della legge.

Giova ricordare che il nostro Comune è stato dichiarato su richiesta " comune a prevalenza turistica" e che le limitazioni poste non contribuiscono alla libera concorrenza e al miglioramento dei servizi a beneficio di uno sviluppo più armonico e appetibile per gli utenti interni ed esterni.

L'approvazione del regolamento così come proposto dall'amministrazione, a nostro avviso, espone l'ente a sicuro contenzioso e sulla scorta della Giurisprudenza consolidata, soccombente con grave danno per le già magre casse comunali.

Invitiamo tutto il Consiglio Comunale a riflettere su quanto esposto e, qualora lo ritenesse opportuno, al fine di approfondire la materia anche attraverso il conforto di un parere legale, a valutare la possibilità di un rinvio del punto all'ordine del giorno.


Calatabiano 21.04.2011

I Consiglieri Comunali


Maria Brunetto




Giuseppe Buda




Rosaria Messina



Vincenzo Ponturo



Mario Di Bella



Proposta di deliberazione di consiglio Comunale N°06 del 12/04/2011.

Oggetto: CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il sottoscritto consigliere comunale Dott. Ing. Moschella Antonino in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto esprime alcune considerazioni in merito:

- 1) Premesso che è importante adeguare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per le somministrazioni di alimenti e bevande, secondo le nuove norme e direttive comunitarie e nazionali, al fine di migliorare i servizi da rendere al consumatore, creando nel contempo nuove opportunità di lavoro all'interno dell'economia comunale;
- 2) Considerato che a fronte della liberalizzazione del mercato, incentrato in una libera concorrenza e libertà d'impresa ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della costituzione e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. dalle leggi vigenti in materia, il sottoscritto pone particolare attenzione cercando di sensibilizzare il civico consesso sull'art. 11 "**Requisiti e criteri qualitativi**" che disciplina il rilascio delle nuove autorizzazioni e il trasferimento di sede di attività di somministrazioni e bevande nella sola zona programmata "P" in cui si deve ottenere un punteggio minimo di 40 punti facendo rispondere la propria attività a determinati requisiti URBANISTICI, STRUTTURALI, GESTIONALI E SOGGETTIVI; individuando come zona "P" la parte del territorio comunale essenzialmente incentrato attorno alla piazza centrale del paese ed al relativo centro storico con il quartiere di Gesù e Maria.

Tali criteri URBANISTICI E STRUTTURALI, non presenti in nessuna legge regionale o nazionale ma esclusivamente imposti nel presente regolamento dalla giunta comunale tendono ad imporre un regime ~~discriminatorio~~ discriminatorio poiché incidono direttamente sull'equilibrio della domanda e dell'offerta salvaguardando solo le attività presente all'interno della zona "P", a discapito di qualsiasi altra iniziativa imprenditoriale che qualsiasi cittadino voglia intraprendere per lo sviluppo economico e sociale della comunità, principi vietati dalla Direttiva Comunitaria, come fra l'altro ribadito con opportuna nota dal responsabile del procedimento

Infatti per ciò che concerne i REQUISITI URBANISTICI, punti 1,2,3 ed il punto 4 "Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande misurati sul percorso pedonale più breve oltre 50 metri" non esiste in merito alcuna norma nazionale e regionale che precluda la possibilità di aperture di attività simili anche contigue, e poiché ci troviamo in un mercato libero, tale imposizione comunale si ripercuoterebbe in maniera negativa sulla nostra comunità poiché limiterebbe in maniera eccessiva la nascita di nuovi esercizi.

REQUISITI STRUTURALI punto 1 “ Dotazione di una superficie di somministrazione di minimo 30 mq.,” ribadendo che non esiste nella legislazione vigente alcuna superficie minima per la somministrazione di bevande ed alimenti, tale imposizione strettamente all’adozione di tale regolamento, oltre a violare la normativa vigente precluderebbe a priori la nascita di attività nel centro storico di Calatabiano rappresentato dal quartiere di Gesù e Maria, poiché non vi è nel tessuto edilizio presente sufficiente disponibilità di locali di così ampie dimensioni, e tantomeno aree a parcheggio limitando quindi qualsiasi rinascita di tale zona attualmente abbandonata a se stessa, e sulla quale questa amministrazione comunale aveva puntato nel proprio programma elettorale per un rilancio economico della comunità.


Alla luce di quanto sopra esposto ribadendo la propria convinzione ritenendo i requisiti troppo restrittive e discriminatori ~~.....~~ ^{Dott. Ing. Moschella} richiedendo una rivisitazione con l’abbassamento minimo del punteggio da conseguire **dichiara di votare CONTRARIO alla proposta di deliberazione in oggetto.**

Rimanendo nel contempo favorevole a votare la proposta rimodulata nel caso in cui l’esecutivo ponga rimedio ai punti critici ritenuti dal sottoscritto.

Calatabiano 21/04/2011

Il Consigliere Comunale

Dott. Ing. MOSCHELLA Antonino




Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pappalardo Giuseppe)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Messina Rosaria Filippa)

Messina Rosaria Filippa



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr. ssa Concetta)

Puglisi dr. ssa Concetta

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria